

COMUNE DI CONA
Provincia di Venezia

Oggetto: affidamento in concessione: 1) del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, a decorrere dall'annualità 2012 dell'Imposta Municipale propria (IMU), compresa la quota di spettanza dello Stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU – TARES – TARI), della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), attraverso la bonifica, normalizzazione e costituzione delle banche dati; 2) del servizio di riscossione coattiva di IMU – TASI – TARES – TARI mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale dei provvedimenti emessi dal Comune e non incassati.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento in concessione:

- 1) del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, a partire dall'annualità 2012, dell'Imposta Municipale propria (IMU), compresa la quota di spettanza dello Stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU – TARES – TARI), della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), attraverso la bonifica, normalizzazione e costituzione delle banche dati;**
- 2) del servizio di riscossione coattiva di IMU – TASI – TARES – TARI mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale dei provvedimenti emessi dal Comune e non incassati non derivanti dall'attività di accertamento di cui al punto 1).**

Si precisa che l'attività di riscossione spontanea dei tributi sopra indicati rimane in capo al Comune, e, per quanto riguarda in particolare la TARI, rimane in capo al Comune sia l'attività di liquidazione e spedizione degli avvisi di pagamento, sia la successiva attività di sollecito prodromica all'attività di riscossione coattiva.

I servizi oggetto del presente affidamento sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione, pertanto, possono essere sospesi o abbandonati.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a realizzare una propria banca dati partendo da quella messa a disposizione dell'Ente, integrandola, con le informazioni provenienti dalle rilevazioni effettuate sul territorio comunale (nuovi accertamenti e variazioni intervenute). Al termine dell'affidamento, tali dati dovranno essere consegnati all'Ente in un formato tale da poter essere interfacciato con il software gestionale in uso.

Oltre ai dati di cui sopra, dovrà essere consegnata copia cartacea di tutte le lavorazioni effettuate.

L'aggiudicatario è considerato Agente Contabile esterno al Comune ed entro il 31 gennaio successivo ad ogni anno solare (e comunque alla chiusura del contratto) dovrà rendere conto delle somme gestite all'Amministrazione secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 2: LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE.

Il servizio ha la durata di anni **4 (quattro)**, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto. L'esecuzione delle attività appaltate, di cui al precedente art. 1, nessuna esclusa od eccettuata, dovrà essere effettuata dalla società aggiudicataria fino alla data ultima di vigenza del contratto.

La stessa comunque dovrà completare le attività di riscossione di tutti gli atti emessi nel periodo contrattuale fino alla consegna delle comunicazioni di inesigibilità. Il termine di ultimazione di tale attività è fissato in 24 mesi dalla scadenza naturale del contratto di riferimento.

Art. 3: VALORE DELLA CONCESSIONE

Per le prestazioni relative ai servizi di cui al presente capitolato d'oneri, alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto un compenso ad aggio, nella misura risultante dal verbale di gara.

Le somme dovute all'appaltatore a titolo di corrispettivo maturato, spese di notifica sostenute per gli avvisi di accertamento recuperate dai contribuenti, spese di notifica per tutti gli atti di riscossione coattiva, anche se non recuperate dai contribuenti, nel caso di discarico per inesigibilità, nonché le spese sostenute dal Concessionario per le procedure esecutive recuperate dai contribuenti o non recuperate nel caso di discarico per inesigibilità saranno direttamente trattenute in sede di riversamento delle somme incassate, che avverrà a cadenza trimestrale.

Si stimano, ai soli fini della valutazione dell'offerta, i seguenti incassi per il quadriennio di vigenza del contratto:

- 1) per l'attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, a partire dall'annualità 2012, dell'Imposta Municipale propria (IMU), compresa la quota di spettanza dello Stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU – TARES – TARI), della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), attraverso la bonifica, normalizzazione e costituzione delle banche dati:
 - € 5.000,00 per la TASI;
 - € 20.000,00 per TARES/TARI;
 - € 400.000,00 per l'IMU;per un totale di € 425.000,00.

Tale valore assolutamente presuntivo è stato ottenuto:

- per quanto riguarda IMU e TARES/TARI dalle somme derivanti dall'attività di accertamento svolta negli ultimi due anni e riparametrata al quadriennio;
 - per quanto riguarda la TASI, da una stima presuntiva dei mancati incassi del biennio 2014-2015 rispetto alle previsioni di bilancio.
- 2) per il servizio di riscossione coattiva di IMU – TASI – TARES – TARI mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale dei provvedimenti emessi dal Comune e non incassati non derivanti dall'attività di accertamento di cui al punto 1):
 - € 20.000,00 per l'IMU;
 - € 140.000,00 per TARES/TARI;per un totale di € 160.000,00.

Tale valore assolutamente presuntivo è stato ottenuto:

- per quanto riguarda la TARES/TARI: dal valore dell'imposta non riscossa nell'ultimo triennio, riparametrata al quadriennio;
- per quanto riguarda l'IMU: dal valore degli atti di accertamento inviati dal Comune e non ancora riscossi.

L'aggio a base d'asta, soggetto esclusivamente al ribasso, **è fissato nella misura unica del 25%** (venticinque per cento) per le attività oggetto della concessione.

Su tali basi il valore della concessione è determinato applicando la percentuale massima di aggio al valore delle riscossioni come sopra calcolato. Il valore totale viene così definito:

- 1) per l'attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, a partire dall'annualità 2012, dell'Imposta Municipale propria (IMU), compresa la quota di spettanza dello Stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU – TARES – TARI), della Tassa sui servizi

indivisibili (TASI), attraverso la bonifica, normalizzazione e costituzione delle banche dati: **€ 106.250,00.**

- 2) per il servizio di riscossione coattiva di IMU – TASI – TARES – TARI mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale dei provvedimenti emessi dal Comune e non incassati non derivanti dall'attività di accertamento di cui al punto 1): **€ 40.000,00;**
per cui:

VALORE TOTALE PRESUNTO STIMATO DELLA CONCESSIONE: € 146.250,00.

Si ribadisce che tutti i valori sopra indicati costituiscono comunque una stima e dunque un valore presunto.

Art. 4: RENDICONTAZIONE E RIVERSAMENTO DELLE SOMME

Il Concessionario provvederà direttamente alla riscossione delle somme mediante messa a disposizione di un apposito conto corrente postale intestato al Concessionario stesso.

Le somme incassate, depurate dalle voci indicate all'art. 3, saranno riversate alla Tesoreria Comunale con cadenza trimestrale entro il 20° giorno successivo ad ogni trimestre solare.

Per somme incassate si intendono le somme che risultano effettivamente accreditate al Concessionario dall'ente Poste Italiane S.p.a. e dagli istituti Bancari convenzionati (escluse quindi le somme incassate direttamente dal Comune o dal precedente Concessionario) e per le quali il Concessionario stesso sia venuto in possesso dei relativi certificati di accredito (bollettini di pagamento).

Tutte le spese postali e delle procedure esecutive sono poste dal concessionario a carico del contribuente debitore. Il concessionario non può richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per le prestazioni oggetto di questo capitolato diversi dagli importi di cui al D.M. 21/11/2000.

Restano a carico del Comune:

- il versamento del contributo all'IFEL ai fini IMU;
- il versamento del Tributo Provinciale ai fini TARSU - TARES – TARI;
- le spese postali e le spese per le procedure esecutive come da tabella ministeriale del D.M. 21/11/2000 per i debitori per i quali sia stata emessa comunicazione di inesigibilità.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione, anche mediante strumenti telematici, la rendicontazione dei versamenti effettuati dai singoli contribuenti.

Art. 5: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna altresì a fornire al Comune di Cona i seguenti servizi minimi relativamente a:

- 1) **servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva dell'Imposta Municipale propria (IMU), compresa la quota di spettanza dello Stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU – TARES – TARI), della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), attraverso la bonifica, normalizzazione e costituzione delle banche dati:**

Le attività da espletare possono essere così sintetizzate:

- **PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

- messa a disposizione di un apposito conto corrente postale intestato al Concessionario;

- presa in carico delle banche dati cartacee ed informatiche indispensabili per l'avvio delle attività di verifica dell'IMU e della TASI (dichiarazioni, variazioni, versamenti, catasto, anagrafe dei residenti, piano regolatore generale, varianti, carta tecnica regionale ecc...);
 - informatizzazione delle dichiarazioni/comunicazioni di variazione IMU e TASI cartacee su supporto elettronico, limitatamente agli anni di imposta 2012-2015;
 - controlli informatici incrociati per l'identificazione dei possibili evasori dell'imposta;
 - bonifica manuale dei dati e verifiche manuali pre-accertamento;
 - predisposizione di una pratica per ogni contribuente possibile evasore ed analisi dell'intera posizione tributaria;
 - eventuale convocazione del contribuente presso la sede municipale nei casi in cui le informazioni in possesso non risultino sufficienti per la definizione della posizione;
 - sportello per gli utenti su appuntamento in occasione delle notifiche degli avvisi di accertamento ovvero a giorni prestabiliti presso la sede comunale nella misura occorrente in funzione della quantità degli atti notificati, con un calendario concordato volta per volta con il Responsabile del Servizio Finanziario e Demografico, che non dovrà essere inferiore ad un minimo di due accessi mensili;
 - supporto telefonico e/o via internet ai contribuenti (Sportello virtuale);
 - predisposizione degli avvisi di accertamento con allegati i bollettini di pagamento precompilati;
 - registrazione delle date di notifica degli avvisi e dei pagamenti (violazioni);
 - rettifica o annullamento degli avvisi contenenti errori per l'esercizio dell'autotutela;
 - gestione di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti contro gli avvisi oggetto della presente convenzione;
 - controllo degli avvisi notificati con i versamenti avvenuti per l'avvio della procedura di riscossione coattiva;
 - rendicontazione e riversamento trimestrale al Comune delle somme incassate, relativamente agli avvisi di accertamento predisposti, notificati e riscossi;
 - rendicontazione ,anche mediante procedure telematiche, dei versamenti effettuati dai singoli contribuenti;
 - consegna, ad attività ultimata, di tutte le pratiche cartacee elaborate, e della documentazione raccolta;
 - consegna della banca dati finale in formato standard ASCII (ovverosia il tracciato ministeriale) con percentuale di errore sui dati non superiore al 3,00%. Sono escluse dal predetto computo le situazioni oggettivamente non bonificabili;
 - riscossione coattiva degli avvisi non pagati a mezzo Ingiunzione Fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 e delle norme vigenti al momento. Per i crediti di importo inferiore a € 2.000,00, il concessionario consegue il diritto al discarico previa dimostrazione di aver effettuato infruttuosamente almeno una procedura esecutiva di quelle ammesse dalla legge. Per i restanti crediti le azioni esecutive sono concordate con l'Ente;
 - gestione delle istanze di annullamento in autotutela e dei ricorsi presentati dai contribuenti al giudice tributario.
- **PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU – TARES – TARI)**
 - messa a disposizione di un apposito conto corrente postale intestato al Concessionario;
 - presa in carico delle banche dati cartacee ed informatiche indispensabili per l'avvio delle attività di accertamento TARSU – TARES – TARI a decorrere dall'annualità 2012 (anagrafe, catasto edilizio urbano, catasto metrico, ecc...) ivi compreso il reperimento di tutta la documentazione già in possesso dell'ufficio tributi propedeutica all'abbinamento degli estremi catastali alle utenze domestiche;

- rettifica delle superfici dichiarate, attraverso il confronto con il dato fornito dall'Agenzia del Territorio ("catasto metrico"), conformemente a quanto definito dall'art. 1, comma 340 della L. 311/2004;
- incrocio informatico dei dati provenienti dalle diverse banche dati per l'identificazione degli eventuali evasori totali;
- bonifica manuale dei dati e verifiche manuali pre-accertamento;
- eventuale convocazione del contribuente presso la sede municipale nei casi in cui le informazioni in possesso non risultino sufficienti per la definizione della posizione;
- eventuale sopralluogo per la verifica delle superfici tassabili delle attività non domestiche;
- predisposizione di una pratica per ogni contribuente accertato;
- sportello per gli utenti su appuntamento in occasione delle notifiche degli avvisi di accertamento ovvero a giorni prestabiliti presso la sede comunale nella misura occorrente in funzione della quantità degli atti notificati, con un calendario concordato volta per volta con il Responsabile del Servizio Finanziario e Demografico;
- supporto telefonico e/o via internet ai contribuenti (Sportello virtuale);
- predisposizione degli avvisi di accertamento con allegati i bollettini di pagamento precompilati;
- registrazione delle date di notifica degli avvisi e dei pagamenti (violazioni);
- rettifica o annullamento degli avvisi contenenti errori per l'esercizio dell'autotutela;
- gestione di eventuali ricorsi presentati dai contribuenti contro gli avvisi oggetto della presente convenzione;
- controllo degli avvisi notificati con i versamenti avvenuti per l'avvio della procedura di riscossione coattiva;
- iscrizione "a ruolo" delle utenze accertate;
- rendicontazione e riversamento trimestrale al Comune delle somme incassate, relativamente agli avvisi di accertamento predisposti, notificati e riscossi;
- rendicontazione, anche mediante procedure telematiche, dei versamenti effettuati dai singoli contribuenti;
- consegna, ad attività ultimata, di tutte le pratiche cartacee elaborate, e della documentazione raccolta;
- consegna della banca dati finale in formato standard ASCII (ovverosia il tracciato ministeriale) con percentuale di errore sui dati non superiore al 3,00%. Sono escluse dal predetto computo le situazioni oggettivamente non bonificabili;
- riscossione coattiva degli avvisi non pagati a mezzo Ingiunzione Fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 e delle norme vigenti al momento. Per i crediti di importo inferiore a € 2.000,00, il concessionario consegue il diritto al discarico previa dimostrazione di aver effettuato infruttuosamente almeno una procedura esecutiva di quelle ammesse dalla legge. Per i restanti crediti le azioni esecutive sono concordate con l'Ente;
- gestione delle istanze di annullamento in autotutela e dei ricorsi presentati dai contribuenti al giudice tributario.

2) servizio di riscossione coattiva di IMU – TASI – TARES – TARI mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale dei provvedimenti emessi e non incassati non derivanti dall'attività di accertamento di cui al punto 1).

- messa a disposizione di un apposito conto corrente postale intestato al Concessionario;
- presa in carico degli elenchi degli avvisi di accertamento emessi dal comune divenuti definitivi;
- predisposizione degli atti conseguenti riguardanti la riscossione coattiva del credito, con conseguente notifica al contribuente;

- gestione delle procedure esecutive inerenti la riscossione coattiva;
- rendicontazione e riversamento trimestrale al Comune delle somme incassate;
- gestione del contenzioso con i contribuenti;
- gestione dei provvedimenti di inesigibilità del credito secondo la normativa vigente in materia di riscossione.

Art. 6: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Rapporti con l'utenza:

- L'aggiudicatario, in quanto concessionario del servizio deve provvedere direttamente a gestire i rapporti con i contribuenti accertati attraverso i seguenti canali:
 - telefono, fax, e-mail, contattando, se necessario, direttamente il contribuente;
 - mediante sportello diretto al pubblico presso la sede comunale, in locale messo a disposizione dall'Ente una volta alla settimana per i 60 giorni successivi all'inoltro degli avvisi, secondo calendario da concordare con l'Ente;
- gli addetti del concessionario dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo da collegamento con gli uffici comunali, e acquisendo direttamente le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire risposte all'utente;

Personale:

- L'aggiudicatario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dei servizi in affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, come indicato dall'art. 8 del D.M. 289/00, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori, le condizioni previste dai contratti di lavoro di categoria;
- Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso che abbia già lavorato nell'ambito delle pubbliche amministrazioni o per altre società similari con preciso riferimento ad attività connesse alla riscossione ordinaria e coattiva ed all'accertamento di entrate di natura tributaria;
- Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario;
- L'atteggiamento del personale impiegato nei confronti dell'utenza dovrà essere improntato alla massima cortesia, spirito di collaborazione e correttezza. Ogni eventuale scorrettezza o negligenza sarà segnalata ai responsabili della ditta aggiudicataria per l'adozione dei provvedimenti del caso, compresa l'eventuale sostituzione del personale che dovesse dimostrarsi inadeguato a svolgere le mansioni affidate;
- L'aggiudicatario è tenuto ad applicare a favore del personale dipendente le norme di legge e gli accordi sindacali in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, nonché le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le normative presenti e future relative alla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, infortuni sul lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali;
- Nell'esecuzione del lavoro l'aggiudicatario dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale, da cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione appaltante.
- Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. La ditta sarà inoltre tenuta ad adottare, in conformità al D. Lgs. 196/2003 le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati.

- tutti i costi inerenti la sicurezza del Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006 sono interamente a carico dello stesso.

Art. 7: DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Alla società affidataria è fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte il servizio. E' nulla la cessione del contratto a terzi. In caso di cessione (o affitto) di azienda o di ramo di attività della stessa la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del rapporto stesso.

Art. 8: GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI D. Lgs. 196/2003

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dati ai sensi della sopra citata normativa.

Art. 9: DECADENZA, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, Il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi del contratto, nel caso di inadempienza o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge, o di atti aventi forza di legge e regolamenti emanati da ente statale e locale, o a causa di "forza maggiore" nei casi di inondazioni, terremoti, scioperi, serrate, embarghi, guerre, rivolte, tumulti, sabotaggi.

Le parti si impegnano a comunicare il verificarsi dei suddetti eventi per permettere l'assunzione dei provvedimenti del caso, compresa la risoluzione del contratto qualora la causa di forza maggiore impedisca la reciproca collaborazione per oltre tre (3) mesi consecutivi.

Tutte le comunicazioni ulteriori fra ente e affidatario potranno essere fatte tramite Posta Elettronica Certificata istituzionale.

La decadenza del Concessionario è pronunciata dal Responsabile del Servizio Finanziario e Demografico nei seguenti casi:

- a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;
- b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita;
- c. fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- d. grave inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- e. mancato riversamento delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze per due volte consecutive;
- f. inadempienze contrattuali gravi, quali, ad esempio, la mancata costituzione del deposito cauzionale o il suo mancato reintegro, l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi, ripetute omissioni nella presentazione delle rendicontazioni trimestrali, sospensione o interruzione del servizio per negligenza del Concessionario.

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 10 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 11: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia in merito all'intera prestazione, esecuzione, risoluzione della concessione ed ogni possibile ragione di dare/avere sarà decisa in via esclusiva dal foro di Venezia.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 113 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 13 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

In caso di decadenza del Concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al Concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il Concessionario stesso.

Art. 14: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento, intendendosi qui integralmente richiamate, a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti per quanto applicabili ed in particolare a quelle in materia di appalti pubblici.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
- dal D.Lgs. n. 507/1993;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ALLEGATO A) AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI-C del Codice per gli appalti pubblici di servizi. La mancanza di tale requisito è causa di esclusione dalla procedura.
2. Iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 446/1997, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 7 bis, del D.L. n. 185/2008. La mancanza di tale requisito è causa di esclusione dalla procedura.
3. capacità tecnica e professionale (la mancanza di tali requisiti è causa di esclusione dalla procedura):
 - a) almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario;
 - b) aver prestato nel corso degli ultimi tre anni (2013,2014,2015), con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione per conto di almeno n. 3 (tre) comuni con popolazione pari o superiore a 2.500 abitanti; per servizio analogo si intende di aver svolto nell'ultimo triennio il servizio di accertamento e di riscossione coattiva per almeno una delle seguenti tipologie di entrata: ICI/IMU – TARSU/TARES/TARI/PUBBLICITA'/TOSAP; nel caso di servizi iniziati prima del triennio ovvero non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte svolta con buon esito nel triennio e attestata dal committente. Il concorrente dovrà produrre attestazione del committente dalla quale si evincano i dati sopra evidenziati.
 - c) disporre nella propria struttura di personale con il titolo di funzionario della riscossione.

ALLEGATO B) AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione del servizio ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sarà effettuata dalla Commissione di gara, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:

OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
Massimo 70 punti	Massimo 30 punti	Massimo 100 punti

A) OFFERTA TECNICO QUALITATIVA: La valutazione dell'offerta tecnica avverrà, secondo i seguenti elementi:

1. MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO (DA 0 A 20 PUNTI)
 - P1)** modalità di recupero e controllo dell'evasione punti max 10
 - P2)** modalità di gestione del contenzioso e della riscossione coattiva punti max 10

2. MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (DA 0 a 30 PUNTI)
 - P3)** gestione del front office con i contribuenti punti max 10
 - P4)** modalità di interfaccia con l'Ufficio Tributi per la gestione degli avvisi di accertamento punti max 10
 - P5)** modalità di rendicontazione degli esiti dell'attività di accertamento e riscossione punti max 10

3. STRUTTURA INFORMATICA (DA 0 A 10 PUNTI)
 - P6)** Funzionalità software a disposizione per la gestione delle entrate oggetto di gara (punti max 10)

4. SERVIZI MIGLIORATIVI E PROPOSTE AGGIUNTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO (DA 0 A 10 PUNTI)
 - P7)** Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti all'Ente (non contemplati dal Capitolato d'Oneri come attività ordinaria e/o accessoria – punti max 10).

Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ciascun commissario procede a valutare ogni parametro qualitativo (da P1 a P7) assegnando a ciascuno un coefficiente compreso fra 0 (zero) e 1 (uno). Ciascun commissario utilizzerà la seguente scala di valutazione:

- Massimo/ottimo: coefficiente 1,00
- Buono: coefficiente 0,8
- Discreto: coefficiente 0,6
- Sufficiente: coefficiente 0,4
- Minimo/insufficiente: coefficiente 0,2

I giudizi corrispondono ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo: assoluta rispondenza della proposta alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle soluzioni proposte; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; elevato grado di personalizzazione del servizio;	1
buono: rispondenza della proposta alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle soluzioni proposte; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; elevato grado di personalizzazione del servizio;	0,8
Discreto: discreta rispondenza della proposta alle esigenze dell'ente; fattibilità delle soluzioni proposte; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; discreto grado di personalizzazione del servizio;	0,6
Sufficiente: sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell'ente; fattibilità delle soluzioni proposte; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; servizio standardizzato non personalizzato;	0,4
Insufficiente: scarsa rispondenza della proposta alle esigenze dell'ente; scarsa fattibilità delle soluzioni proposte; genericità degli impegni assunti; servizio standardizzato;	0,2

Per la valutazione di ciascun elemento verrà utilizzata la seguente formula:

$$P1 = xP1 + yP1 + zP1 \dots + nP1 / N$$

Dove:

- P1 = punteggio totale attribuito all'elemento 1;
- x, y, z...n, indicano i vari componenti della commissione;
- xP1 = punteggio attribuito all'elemento 1 dal commissario x che si ottiene moltiplicando il coefficiente di cui alla scala di valutazione per il punteggio massimo;

- yP1 = punteggio attribuito all'elemento 1 dal commissario y che si ottiene moltiplicando il coefficiente di cui alla scala di valutazione per il punteggio massimo;
- zP1 = punteggio attribuito all'elemento 1 dal commissario z che si ottiene moltiplicando il coefficiente di cui alla scala di valutazione per il punteggio massimo;
- nP1 = punteggio attribuito all'elemento 1 dal commissario n che si ottiene moltiplicando il coefficiente di cui alla scala di valutazione per il punteggio massimo;
- N è il numero complessivo dei componenti della commissione.

Tale formula sarà utilizzata per tutti i vari elementi da P1 a P7 e il punteggio finale di ciascun offerente sarà così ottenuto:

$$\text{PUNTEGGIO FINALE} = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7$$

B) OFFERTA ECONOMICA

Il Comune corrisponderà al concessionario un aggio percentuale per tutta la durata del contratto. L'aggio unico posto a base di gara è fissato nella misura del **25% (venticinque per cento)** sia sulle riscossioni conseguite a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione delle evasioni dei tributi IMU – TARSU/TARES/TARI – TASI che per la riscossione coattiva non derivante dall'attività di cui al punto precedente.

Non saranno ammesse offerte in aumento. Il ribasso non potrà essere superiore al 20% rispetto agli aggi posti a base di gara. Offerte eccedenti il ribasso minimo consentito saranno considerate offerte anomale e saranno escluse.

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali;

Non sono ammesse offerte a rialzo oppure offerte prive di ribasso.

Alla società che avrà presentato il ribasso più elevato, sarà assegnato il massimo del punteggio disponibile. Alle altre offerte, sarà assegnato punteggio in frazione mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$P = 30 \times \frac{Ac}{Aa}$$

Dove: P = punteggio ditta x
 30 = massimo punteggio attribuibile
 Ac = aggio più conveniente
 Aa = aggio offerto dal concorrente